



**CITTA' di ORTONA**  
**Medaglia d'oro al valor civile**  
**PROVINCIA DI CHIETI**

**SETTORE**  
Servizi Finanziari e Risorse  
Umane

Repertorio n. 2389

DETERMINAZIONE n. 322 del 02-10-2012

**OGGETTO: Ricognizione spesa di personale anno 2011 e individuazione limite di spesa ex art. 1, commi 557 e 557 bis, legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **2** del mese di ottobre

**IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;  
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;  
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;  
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;  
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
PREMESSO che la normativa in materia di spese di personale degli enti locali è stata profondamente modificata dalla manovra correttiva 2011-2013 approvata con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, all'articolo 14, commi da 7 a 10, ha rafforzato i vincoli preesistenti trasformando la riduzione delle spese di personale da mera disposizione di principio a precetto puntuale e tassativo;

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato:

- ha congelato per tutti gli enti locali le spese di personale alla data del 31 maggio 2010, vietando ogni ulteriore deroga che comporti aumenti alle spese sostenute nell'anno precedente (per gli enti soggetti a patto);
- attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, ha inteso attuare una politica di contrazione della spesa sostenuta dal comparto delle autonomie locali;

VISTO l'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale opera il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;

TENUTO CONTO che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nell'anno precedente, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

VISTI:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

RITENUTO necessario effettuare una ricognizione delle spese di personale sostenute nell'anno 2011 al fine di individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2012;

VISTO il prospetto " *Ricognizione delle spese di personale anno 2011 e individuazione limite di spesa*" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

- 1) di quantificare in € 5.343.214,32 l'importo delle spese di personale dell'anno 2011, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale costituisce limite per le spese di personale relative all'anno 2012;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale;

Il Compilatore  
A.B.

IL DIRIGENTE  
(Dott. ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE ANNO 2011  
E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA**

1	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo indeterminato</b> , compreso il segretario comunale	3.409.934,75
2	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo determinato</b>	109.094,96
3	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>	499.382,22
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	83.977,74
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)	0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	159.574,33
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	63.576,84
9	Oneri contributivi a carico ente	1.029.372,06
10	IRAP	256.723,85
11	Oneri a carico dell'ente per lavoratori socialmente utili	24.156,00
12	Buoni pasto	45.931,00
13	Assegno nucleo familiare	19.630,00
14	Spese per equo indennizzo	1.264,52
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
16	Altro	190.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.892.618,27</b>
	<b>DETRAZIONI</b>	
19	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	37.938,24
20	Spese sostenute per categorie protette	320.610,99
21	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge	0,00
22	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00
23	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	0,00
24	Arretrati contrattuali anni precedenti	15.492,15
25	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione-pianificazione, incentivi recupero evasione ICI	25.682,80
26	Spese per la formazione	14.598,00
27	Spese per missioni	5.208,00
28	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore	129.873,99
29	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.	0,00
	<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	<b>549.404,17</b>
	<b>LIMITE SPESA DI PERSONALE ANNO 2012</b>	<b>5.343.214,10</b>